



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CANGINI, AIMI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CESARO, DAL MAS, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GIAMMANCO, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAROLI, RIZZOTTI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE e TIRABOSCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 2021

Disposizioni relative alle professioni di artista di opera lirica, di direttore d’orchestra e di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo

ONOREVOLI SENATORI. - È importante incentivare e supportare il talento degli artisti italiani, molti dei quali giovani, da premiare per l'impegno dimostrato negli studi, nei concorsi e nei *festival* musicali. Purtroppo, spesso, accade che i nostri artisti ottengano maggiore visibilità all'estero di quanta ne ricevano in Italia. Dobbiamo fare del nostro meglio insieme ai teatri, alle fondazioni lirico-sinfoniche e ai *festival*, per valorizzare i nostri talenti nazionali, e ciò è possibile se il loro *curriculum* artistico si arricchisce nel tempo.

Spesso in sede parlamentare abbiamo discusso della fuga dei cervelli dal nostro Paese: giovani che trovano maggior fortuna all'estero. Si è detto che occorre invertire questo flusso e individuare strategie per ottenere questo risultato. Abbiamo anche detto che l'Italia è il Paese della cultura e delle arti, che il nostro Paese potrebbe vivere di cultura e di beni culturali e ambientali. Da questo dipendono la nostra identità nazionale e una parte significativa dei flussi turistici internazionali verso l'Italia.

Per questa ragione dobbiamo impegnarci concretamente in questa direzione a favore delle nuove generazioni, costruendo basi solide per il loro futuro, in particolare offrendo loro opportunità e retribuzioni adeguate,

senza le quali rischiamo di perdere talenti o di far desistere i giovani a seguire certi percorsi di studio, le loro passioni e quindi un lavoro che a loro piace. Se il lavoro è fatto con amore ha ricadute positive su tutta la società: nello sviluppo di una società florida la professionalità fa la differenza.

La musica lirica, patrimonio indiscusso del nostro Paese, deve essere incentivata, ricordando che la cultura, in senso vasto, contribuisce al benessere economico dell'Italia. La cultura alimenta non solamente lo spirito, ma anche una filiera economica articolata formata da case discografiche e cinematografiche, studi di incisione e di grafica, nonché dal turismo. I *festival* di musica e della lirica attraggono migliaia di persone: pensiamo alle rappresentazioni all'Arena di Verona, alla Scala di Milano, al San Carlo di Napoli.

I *festival* musicali fanno conoscere le nostre città, le nostre tradizioni, le nostre culture.

Il presente disegno di legge reca disposizioni volte a regolamentare le professioni di artista di opera lirica, di direttore d'orchestra e di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Professione di artista di opera lirica e di direttore d'orchestra)

1. Sono riconosciute le professioni di artista di opera lirica e di direttore d'orchestra. Il titolo di artista d'opera lirica spetta esclusivamente a coloro che sono regolarmente iscritti ai Servizi Gestione Lavoratori Spettacolo e Sport (ex Enpals) dell'Istituto nazionale di previdenza sociale e che hanno svolto l'attività professionale per almeno sei mesi o agli artisti di Paesi esteri che intendono svolgere la loro attività in Italia.

Art. 2.

(Registro professionale nazionale degli artisti di opera lirica)

1. È istituito presso la Direzione generale dello spettacolo dal vivo del Ministero della cultura, il Registro professionale nazionale degli artisti di opera lirica, di seguito denominato « Registro ».

2. Per ogni iscritto al Registro è indicata la specifica professione artistica. Il Registro è costituito da tre sezioni:

a) artisti residenti: coloro che hanno residenza fiscale in Italia;

b) artisti dell'Unione europea: coloro che hanno residenza fiscale in un Paese dell'Unione europea;

c) artisti di Paesi terzi: coloro che hanno residenza fiscale in Paesi non facenti parte dell'Unione europea.

3. L'iscrizione al Registro è obbligatoria per ogni artista di opera lirica e direttore d'orchestra operante, anche in maniera non continuativa, nel territorio italiano.

4. La richiesta di iscrizione deve pervenire, alla Commissione tecnica di cui all'articolo 4, dall'artista o dal suo agente o rappresentante artistico. L'ente scritturante, in sede di sottoscrizione del contratto, verifica che l'artista sia iscritto al Registro.

5. Il Registro riporta, in ordine alfabetico, i dati anagrafici dell'artista, la data di inizio della carriera, il registro vocale e la tipologia di ruoli, ossia primario, comprimario o entrambi, nell'ambito dell'opera lirica, nonché l'anzianità di carriera.

6. La richiesta di iscrizione deve contenere i seguenti documenti:

a) certificato anagrafico;

b) iscrizione al Centro per l'impiego competente per territorio;

c) autocertificazione recante l'elenco dei titoli e delle scritte teatrali ottenuti presso enti italiani o stranieri. L'iscritto al Registro comunica alla Commissione di cui all'articolo 4 i nuovi titoli e le scritte conseguite successivamente alla sua iscrizione.

7. La cancellazione dal Registro avviene per cessata attività lavorativa nel campo artistico, pensionamento, rinuncia, inattività o decesso.

8. Il Registro è pubblicato sul sito *internet* istituzionale del Ministero della cultura.

9. La Commissione di cui all'articolo 4 definisce i casi in cui un artista, indipendentemente dalla nazionalità, può essere scritturato in quanto eccellenza di altissimo profilo internazionale.

Art. 3.

(Registro degli agenti e dei rappresentanti per lo spettacolo dal vivo)

1. È istituito, presso il Ministero della cultura, il Registro degli agenti e dei rappre-

sentanti per lo spettacolo dal vivo, di seguito denominato « Registro degli agenti ».

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti che intendono intraprendere la professione di cui al comma 1 sono tenuti a iscriversi al Registro degli agenti. Per l'iscrizione al Registro degli agenti è necessario:

a) essere cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero essere residenti in un Paese dell'Unione europea;

b) godere del pieno esercizio dei diritti civili;

c) avere domicilio fiscale nel territorio italiano.

3. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato terzo possono ottenere l'iscrizione al Registro degli agenti attraverso un attestato rilasciato dall'autorità competente dello Stato di appartenenza che attesta l'esercizio dell'attività di agente per almeno due anni consecutivi nei dieci anni precedenti all'iscrizione. I richiedenti l'iscrizione devono comunque disporre di una posizione fiscale aperta in Italia.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'iscrizione al Registro degli agenti è ammessa previa presentazione della domanda di iscrizione alla Commissione di cui all'articolo 4 e al superamento di un esame orale presso la Commissione stessa. All'esame sono ammessi solo i soggetti che attestino di aver esercitato un periodo di praticantato di due anni presso un agente iscritto al Registro medesimo o di aver frequentato e superato con esito positivo un corso di formazione specifico.

5. I contratti artistici stipulati in data successiva al 1° gennaio 2022, dalle istituzioni lirico-concertistiche destinatarie di finanziamenti pubblici, con soggetti non iscritti al Registro degli agenti sono nulli; eventuali

violazioni sono perseguite a norma del codice civile.

6. In sede di prima applicazione il Registro è costituito dagli agenti iscritti all'Associazione dei rappresentanti italiani di artisti di concerti e spettacoli (ARIACS). La Commissione di cui all'articolo 4 provvede, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a iscrivere d'ufficio al Registro degli agenti tutti gli agenti e rappresentanti per lo spettacolo dal vivo, in possesso di certificato camerale che attesti l'esercizio dell'attività da almeno due anni, che ne fanno richiesta. Il termine è di trenta giorni nel caso di richiesta di iscrizione, al Registro degli agenti, di agenti e rappresentanti stranieri.

7. La cancellazione dal Registro degli agenti avviene per cessata attività lavorativa nel campo artistico, pensionamento, rinuncia, inattività o decesso.

8. Il Registro degli agenti è pubblicato sul sito *internet* istituzionale del Ministero della cultura.

Art. 4.

(Commissione tecnica per la tenuta e l'aggiornamento del Registro professionale nazionale degli artisti di opera lirica e del Registro degli agenti, nonché per la predisposizione dei compensi minimi e massimi degli artisti)

1. È istituita presso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero della cultura, la Commissione tecnica per la tenuta del Registro professionale nazionale degli artisti di opera lirica e del Registro degli agenti, nonché per la predisposizione dei compensi minimi e massimi degli artisti. La Commissione è composta da:

a) il Ministro della cultura, o suo delegato;

b) il presidente di Assolirica, o suo delegato;

c) il presidente dell'Associazione dei rappresentanti italiani di artisti di concerti e spettacoli (ARIACS), o suo delegato;

d) il presidente dell'Associazione nazionale fondazioni lirico-sinfoniche (ANFOLS), o suo delegato;

e) il presidente dell'Associazione teatri italiani di tradizione (ATIT), o suo delegato;

f) un membro eletto dai presidenti dei conservatori di musica italiani;

g) un membro eletto degli istituti musicali pareggiati italiani.

2. La Commissione elegge nel suo seno il presidente e disciplina con regolamento la propria attività. Il verbale delle riunioni della Commissione è pubblico.

3. I componenti della Commissione durano in carica cinque anni. Con eccezione del Ministro e del suo delegato, i componenti non possono essere confermati nella Commissione per più di due mandati consecutivi.

4. I componenti della Commissione percepiscono un gettone di presenza mensile il cui importo è stabilito con decreto del Ministro della cultura. Gli oneri per il funzionamento della Commissione e la tenuta dei Registri sono a carico dello stato di previsione del Ministero della cultura.

Art. 5.

(Professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo)

1. È riconosciuta e disciplinata la professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo, di seguito denominato « agente », quale attività di rappresentanza di artisti e di produzione di spettacoli. L'agente, sulla base di un contratto scritto di procura con firma autenticata, rappresenta

gli artisti, gli esecutori e gli interpreti, nei confronti di terzi, allo scopo di:

a) promuovere, trattare e definire i programmi delle prestazioni, i luoghi, le date e le clausole contrattuali;

b) sottoscrivere i contratti che regolano le prestazioni in nome e per conto dell'artista in base a un esplicito mandato;

c) provvedere alla consulenza per gli adempimenti di legge, anche di natura previdenziale e assistenziale, relativi o conseguenti al contratto di prestazione artistica;

d) ricevere comunicazioni che riguardano le prestazioni artistiche e provvedere a quanto necessario alla gestione degli affari inerenti l'attività professionale dell'artista. A tale fine l'artista elegge quale proprio domicilio il domicilio fiscale dell'agente;

e) organizzare la programmazione e la distribuzione di eventi nell'interesse dell'artista.

2. La cancellazione dal Registro degli agenti è deliberata dalla Commissione di cui all'articolo 4 quando:

a) l'iscritto decede ovvero cessa l'attività;

b) l'iscritto non esercita l'attività professionale per oltre due anni senza giustificato motivo;

c) l'iscritto rinuncia all'iscrizione;

d) viene meno uno dei requisiti professionali previsti come requisito per l'iscrizione.

3. L'attività di agente è incompatibile con quella di direttore, direttore artistico, sovrintendente o consulente artistico, anche a titolo gratuito, di una struttura destinataria di finanziamenti pubblici.

4. Coloro che, senza essere iscritti al Registro degli agenti, esercitano la professione

di agente sono puniti ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.

Art. 6.

(Compensi per gli agenti)

1. Dal 1° gennaio 2022 gli agenti sono retribuiti con una percentuale non inferiore al 10 per cento della retribuzione lorda spettante all'artista rappresentato. La percentuale è nella misura del 50 per cento a carico dell'artista e del 50 per cento a carico della struttura che ospita l'evento.

2. Le strutture ospitanti detraggono dai compensi degli artisti la quota spettante agli agenti e inviano mensilmente a ogni agente interessato un estratto conto sulla base del quale l'agente emette regolare fattura, anche elettronica, che deve essere regolata entro trenta giorni dalla sua emissione tramite bonifico bancario, nel rispetto delle disposizioni sulla trasparenza e sulla tracciabilità delle operazioni. In caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo pattuito superiore ai trenta giorni dalla prestazione, si applicano gli interessi di mora conteggiati in base al tasso stabilito dalla Banca centrale europea maggiorato di sette punti.

3. Ai fini fiscali gli agenti e i rappresentanti, ditte individuali, società di persone o di capitali, sono definiti « agenti e rappresentanti per le attività artistiche e concertistiche e per la consulenza e produzione di spettacoli ». Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad assegnare a tale categoria un codice ATECO.

4. Dal 1° gennaio 2022 ogni contratto relativo a spettacoli dal vivo deve riportare il nome dell'agenzia che rappresenta l'artista e deve essere sottoscritto dall'artista e dal legale rappresentante dell'agenzia. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione di cui all'articolo 4 provvede a predisporre il modello di contratto di scrittura artistica uniforme a uso

delle istituzioni destinatarie di finanziamento pubblico. Il modello è approvato con decreto del Ministero della cultura ed è pubblicato sul sito *internet* istituzionale del medesimo Ministero.

5. Per le istituzioni lirico-concertistiche destinatarie di finanziamento pubblico la dotazione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) è incrementata del 10 per cento della determinazione annuale prevista per ciascuna di loro.

Art. 7.

(Compensi per l'artista)

1. Entro il 31 dicembre 2021, e successivamente con cadenza annuale, la Commissione di cui all'articolo 4 predispone per ciascun artista iscritto un elenco dei compensi indicativi minimi e massimi. I compensi sono definiti sulla base delle produzioni alle quali l'artista ha partecipato nel triennio precedente. Nel computo sono comprese le produzioni sospese per l'emergenza sanitaria da COVID-19.

2. È fatta salva la possibilità dell'artista di richiedere un compenso minore o maggiore, per la scrittura artistica, di quello indicato nell'elenco.

3. I contratti artistici devono obbligatoriamente:

a) riportare oltre ai dati degli artisti, il periodo di impegno, l'importo lordo a recita e il nome della agenzia di rappresentanza con la quale l'ente scritturante ha condotto la trattativa;

b) essere inviati tramite posta elettronica certificata agli artisti o ai loro agenti entro sette giorni dalla conclusione dell'accordo. I contratti devono essere sottoscritti con firma elettronica e riconsegnati dallo scritturato entro sette giorni dal ricevimento, con le medesime modalità. Qualora lo scritturato non ottemperi a tale obbligo tempo-

rale, salvo che per comprovati motivi che impediscono di sottoscrivere elettronicamente il documento, il contratto è nullo;

c) prevedere il pagamento degli interessi di mora e legali in caso di ritardato pagamento dei compensi;

d) prevedere un importo a titolo di liberatoria per eventuali trasmissioni via radio, televisione, *streaming*, film-opera, e altri supporti multimediali, così definito:

1) in caso di diffusione in diretta o differita radiofonica una liberatoria pari al 10 per cento dell'importo di una recita;

2) in caso di diffusione televisiva, *streaming*, o altro contenuto multimediale in diretta o differita, una liberatoria dell'importo pari a una recita;

3) in caso di registrazione per la commercializzazione, indipendentemente dalla diffusione di cui al numero 2), una liberatoria dell'importo pari a una recita;

e) prevedere un compenso forfettario a titolo di rimborso spese per lo studio della parte, nonché per spese di viaggio e soggiorno, pari a:

1) euro 1.800, per un periodo da uno a quindici giorni di prove;

2) euro 3.000, per un periodo da sedici a trenta giorni di prove;

3) euro 4.500 per un periodo di oltre trenta giorni di prove.

4. Il pagamento degli emolumenti spettanti all'artista deve avvenire nei seguenti termini:

a) l'importo forfettario per le prove deve essere corrisposto il giorno successivo alla prova generale;

b) l'importo delle recite deve essere corrisposto entro sette giorni dal ricevimento della fattura elettronica da parte dell'ente

scritturante. Per eventuali rivalse dovute a ritardi sui pagamenti fa fede la data di accettazione della fattura elettronica nel cassetto fiscale dell'ente scritturante.

5. Nella distribuzione dei ruoli le fondazioni lirico-sinfoniche, i teatri di tradizione, i *festival* e le altre istituzioni musicali sovvenzionate dallo Stato attraverso il FUS sono tenute a rispettare i seguenti criteri:

a) nel computo totale del numero degli artisti scritturati almeno il 70 per cento deve essere di nazionalità italiana;

b) nel computo totale del numero degli artisti scritturati una percentuale fino al 30 per cento può essere di nazionalità straniera, includendo in tale percentuale anche i direttori d'orchestra e i professionisti dello spettacolo.

6. Gli artisti di nazionalità non italiana devono rispondere ai seguenti requisiti:

a) essere di chiara fama;

b) essere chiamati a ricoprire ruoli per il quali si ritenga assolutamente indispensabile la loro presenza o per i quali non vi siano artisti italiani disponibili o preparati per il ruolo;

c) non interpretare ruoli secondari o comprimari.

7. La Commissione di cui all'articolo 4:

a) vigila sulle modalità delle scritture artistiche, esaminando i programmi che sono presentati e quelli effettivamente realizzati, per verificare che le percentuali di cui al comma 5 siano rispettate;

b) fatti salvi gli artisti di eccellenza di altissimo profilo internazionale per i quali non si applica alcuna restrizione, predispone un tariffario nel rispetto dei seguenti principi:

1) determinazione di tutti i ruoli, opera per opera, autore per autore, relativa-

mente alle opere di maggiore esecuzione per le quali gli enti scritturanti sono tenuti all'impiego di artisti italiani o aventi residenza fiscale in Italia;

2) determinazione di un compenso minimo e massimo per ogni categoria di ruolo pari a:

2.1) per ruoli secondari: da 2.000 a 4.000 euro lordi a recita, da 1 a 8 recite;

2.2) per ruoli secondari: da 1.500 a 3.000 euro lordi a recita, da 9 a 15 recite;

2.3) per ruoli comprimari: da 1.500 a 3.000 euro lordi a recita, da 1 a 8 recite;

2.4) per ruoli comprimari: da 1.000 a 2.000 euro lordi a recita, da 9 a 15 recite.

8. Con riferimento agli artisti giovani debuttanti o in carriera da meno di trentasei mesi, per ruoli principali, il compenso massimo è fissato in euro 5.000 a recita.

9. Gli enti scritturanti in via prioritaria utilizzano entro l'anno 2023 i contratti sottoscritti e sospesi negli anni 2020 e 2021 in conseguenza dell'emergenza da COVID-19.

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00